

Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC)

748.112.11

del 28 settembre 2007 (Stato 1° settembre 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 1948¹
sulla navigazione aerea (LNA);
e in esecuzione delle decisioni del Comitato per il trasporto aereo
Comunità/Svizzera,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) emanate o fornite sulla base:

- a. del regolamento (CE) n. 1702/2003²;
- b. del regolamento (CE) n. 2042/2003³;
- c. della legislazione aeronautica svizzera.⁴

² La presente ordinanza non si applica alla riscossione di emolumenti per le decisioni e le prestazioni emanate o fornite direttamente dall'Agenzia per la sicurezza aerea (AESA) o su sua richiesta dall'UFAC (art. 14 cpv. 1 e art. 17).⁵

RU 2007 5101

¹ RS 748.0

² R (CE) n. 1702/2003 della Commissione del 24 set. 2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell'all. all'Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

³ R (CE) n. 2042/2003 della Commissione del 20 nov. 2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell'all. all'Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

³ Se su richiesta dell'UFAC un'autorità estera ha fornito una prestazione all'estero a favore di un'impresa svizzera, gli emolumenti corrispondenti sono integralmente a carico di quest'ultima.

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁶ sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 3 Assoggettamento

Chi occasiona una decisione dell'UFAC o sollecita una prestazione dell'UFAC deve pagare un emolumento.

Art. 4 Esenzione dagli emolumenti

¹ Per il rilascio di concessioni e di autorizzazioni alle imprese estere di trasporti aerei non sono riscossi emolumenti, a condizione che lo Stato estero in questione accordi la reciprocità.

² Un'autorizzazione speciale per l'uso dello spazio aereo è accordata gratuitamente agli Stati terzi, se è data la reciprocità, e alle Nazioni unite.

Art. 5 Calcolo degli emolumenti

¹ Laddove le disposizioni della presente ordinanza non prevedono una somma forfettaria, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato, all'occorrenza nei limiti del quadro tariffario.

² La tariffa oraria ammonta a 100–200 franchi a seconda delle conoscenze necessarie del personale che si occupa del dossier.

³ In singoli casi, l'emolumento può essere condonato o ridotto in funzione dell'interesse e del beneficio dell'assoggettato nonché del pubblico interesse.

⁴ L'UFAC può esentare dagli emolumenti i servizi federali qualora siano essi stessi beneficiari della prestazione.⁷

Art. 6 Supplementi

Per le prestazioni o le decisioni che, su domanda dell'assoggettato o per sua colpa, richiedono un onere amministrativo straordinario o che sono eseguite urgentemente o al di fuori del consueto orario di lavoro, possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell'emolumento.

⁶ RS 172.041.1

⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

Art. 7 Rifiuto o ritiro di una domanda, ripetizione o annullamento di un esame

¹ Se una domanda è rifiutata o ritirata, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato per il suo trattamento.

² È riscosso un emolumento d'esame anche se l'esame deve essere ripetuto integralmente o in parte.

³ Se un esame non può aver luogo per motivi imputabili al richiedente, i costi che ne derivano sono a suo carico.

⁴ Gli emolumenti e i costi imputabili di cui ai capoversi 1–3 non possono in alcun caso eccedere gli emolumenti forfettari o gli emolumenti massimi previsti per le decisioni o le prestazioni secondo il quadro tariffario.

Art. 8 Indicizzazione

Se dall'entrata in vigore o dall'ultimo adeguamento della presente ordinanza l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato un aumento di almeno il 5 per cento, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare gli emolumenti all'indice all'inizio dell'anno seguente. Gli emolumenti sono arrotondati ai 5 franchi superiori o inferiori.

Art. 9 Esborsi

Sono considerati esborsi i costi di cui all'articolo 6 OgeEm⁸:

- a. le diarie e le indennità secondo l'ordinanza del 12 dicembre 1996⁹ sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari;
- b. i costi causati dall'assunzione delle prove, da esami speciali, da perizie scientifiche o dall'acquisizione di documentazione e materiale;
- c. i costi occasionati da valutazioni e pareri di autorità comunali, cantonali o federali nell'esecuzione del diritto in materia di navigazione aerea;
- d. i costi straordinari per la formazione di ispettori dell'UFAC, segnatamente in vista dell'iscrizione nel registro aeronautico di nuovi tipi di aeromobili;
- e. i costi di viaggio in Svizzera, fatturati se la tassa è calcolata secondo il tempo impiegato. In tal caso, si fattura una somma forfettaria di 100 franchi;
- f. i costi di viaggio e di trasporto all'estero;
- g. i costi causati dall'utilizzazione di programmi di trattamento elettronico dei dati e i costi delle infrastrutture;
- h. i costi per l'allestimento e il rilascio di riproduzioni, in particolare fotocopie.

⁸ RS 172.041.1

⁹ [RU 1997 167. RU 2009 6137 II n. 2]. Vedi ora gli art. Art. 8/–8t dell'O del 25 nov. 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010.1).

Art. 10 Preventivo

¹ L'assoggettato può chiedere informazioni in merito ai presumibili emolumenti ed esborsi oppure un preventivo scritto.

² Se occasiona una prestazione onerosa o connessa a esborsi straordinari, l'assoggettato è in ogni caso informato per scritto in merito ai presumibili emolumenti ed esborsi.

³ Queste informazioni sono gratuite.

Art. 11 Informazioni

¹ Per informazioni scritte od orali che richiedono un notevole onere amministrativo può essere riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato.

² Il richiedente deve essere anticipatamente informato sulla riscossione dell'emolumento.

Art. 12 Parere

¹ Se, nell'ambito di una procedura, un'autorità cantonale o comunale chiede un parere dell'UFAC, quest'ultimo riscuote un emolumento secondo il tempo impiegato. Se è data la reciprocità alla Confederazione, l'UFAC non riscuote emolumenti.

² L'autorità richiedente deve essere anticipatamente informata sulla riscossione dell'emolumento.

³ L'emolumento è direttamente riscosso presso l'autorità richiedente.

Art. 13 Decisione sugli emolumenti

¹ Di regola, l'UFAC decide l'emolumento, gli esborsi, la modalità e il termine di pagamento subito dopo aver fornito la prestazione o emanato la decisione.

² Se una prestazione si estende su più anni, l'UFAC può riscuotere uno o più emolumenti intermedi. Questi devono essere versati una volta compiute le fasi parziali chiaramente definite. La somma degli emolumenti intermedi non può superare l'emolumento massimo per la prestazione completa.

Sezione 2: Apparecchi aeronautici**Art. 14** Certificati di omologazione

¹ L'AESA riscuote direttamente:

- a. gli emolumenti per gli esami di omologazione in vista del rilascio di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti o certificati di

omologazione supplementari ai sensi del regolamento (CE) n. 1702/2003¹⁰ 11;

- b. gli emolumenti per l'approvazione di modifiche e riparazioni;
- c. gli emolumenti annuali per i titolari di certificati di omologazione o di certificati di omologazione ristretti ai sensi del regolamento (CE) n. 1702/2003.

² Per i certificati di omologazione, per altri certificati e per esami degli aeromobili che non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1592/2002¹², gli emolumenti sono calcolati dall'UFAC secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:¹³

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
a. per i certificati di omologazione di aeromobili a motore costruiti da dilettanti	2 000.–	10 000.–
b. per i certificati di omologazione di alianti (con o senza motore) e di aerostati costruiti da dilettanti	1 000.–	5 000.–
c. per i certificati di omologazione di altri tipi di aeromobili	10 000.–	700 000.–
d. per i certificati di omologazione di motori ed eliche	1 000.–	150 000.–
e. ¹⁴ per i certificati di omologazione completivi e le grandi riparazioni di aeromobili, motori ed eliche, nonché per i certificati di parti e pertinenze di aeromobili	200.–	50 000.–
f. per l'ammissione di modifiche e riparazioni di minore entità	200.–	20 000.–

³ Per l'esame di altri apparecchi aeronautici o simulatori, l'emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato da 1000 a 150 000 franchi al massimo.

¹⁰ Vedi la nota all'art. 1 cpv. 1 lett. a.

¹¹ Nuovo rimando giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5413). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹² R (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 lug. 2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell'all. all'Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS **0.748.127.192.68**).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5413).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5413).

Art. 15 Esami di aeronavigabilità

¹ Per gli esami d'entrata, per gli esami completivi periodici e straordinari, per gli esami in vista dell'esportazione di aeromobili, per gli esami di riproduzione ed esami parziali di riproduzione, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
a. ¹⁵ per gli aeroplani con un peso al decollo inferiore o pari a 5700 kg e per gli elicotteri monomotore	360.–	8 000.–
b. per gli aeroplani con un peso al decollo superiore a 5700 kg e per gli elicotteri plurimotore	1000.–	10 000.–
c. ¹⁶ per gli alianti e gli aerostati	200.–	2 000.–
d. per gli altri aeromobili, i motori non montati, le eliche e gli altri oggetti di equipaggiamento	300.–	2 000.–

² Per gli esami che richiedono un onere straordinario, in particolare a causa di sistemi complessi (avionica) dell'aeromobile, possono essere riscossi supplementi fino al 20 per cento dell'emolumento massimo.

³ Se un esame stabilito nell'ambito della vigilanza tecnica corrente non può essere eseguito o concluso per motivi di cui è responsabile principalmente l'esercente dell'apparecchio aeronautico, può essere riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato e richiesto il rimborso dei costi causati.

Art. 16 Matricola degli aeromobili

¹ Per l'iscrizione nella matricola degli aeromobili e per le attestazioni, sono riscossi gli emolumenti seguenti:

	Fr.
a. per la prenotazione di un contrassegno nella matricola degli aeromobili	110.–
b. per l'iscrizione:	
1. di un aliante, di un motoveleggiatore o di un aerostato	300.–
2. di un aeromobile con un peso al decollo inferiore o pari a 5700 kg o di un elicottero monomotore	400.–

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

	Fr.
3. di un aeromobile con un peso al decollo superiore a 5700 kg o di un elicottero plurimotore	600.–
c. per il rilascio e il rinnovo di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità o di un attestato d'esame	110.–
d. per il rilascio di un'attestazione ufficiale della cancellazione dalla matricola o di non iscrizione	110.–
e. per il rilascio di un certificato di navigabilità, di un certificato di navigabilità ristretto o di un'autorizzazione di volo	60.–

² Per la cancellazione e l'iscrizione di un cambiamento di proprietario o d'esercente, è riscossa la metà dell'emolumento fissato nel capoverso 1 lettera b.

³ Se un aeromobile è cancellato d'ufficio dalla matricola degli aeromobili, non sono riscossi emolumenti.

⁴ Per l'autorizzazione a iscrivere un aeromobile nella matricola degli aeromobili ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 novembre 1973¹⁷ sulla navigazione aerea (ONA) è riscosso un emolumento di 600 franchi.

⁵ Quando riprende i documenti che erano rimasti presso l'UFAC, l'esercente versa un emolumento di 60 franchi per aeromobile e di 120 franchi per un'intera flotta.

⁶ Per l'esame e l'approvazione di un programma di manutenzione, un emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 90 a 7000 franchi.¹⁸

⁷ Per gli interventi di vigilanza corrente di un aeromobile iscritto nella matricola degli aeromobili è riscosso un emolumento annuo all'inizio dell'anno civile come segue:

	Fr.
a. per un aliante, un motoveleggiatore o un aerostato	200.–
b. per gli altri aeromobili con un peso al decollo inferiore o pari a 5700 kg o per un elicottero monomotore	300.–
c. per gli altri aeromobili con un peso al decollo superiore a 5700 kg o di un elicottero plurimotore	600.–

⁸ In caso di deposito dei documenti di bordo per un intero anno civile e della cancellazione di un aeromobile entro il primo semestre dell'anno civile, è riscossa la metà dell'emolumento fissato nel capoverso 7.¹⁹

¹⁷ RS 748.01

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

Art. 17 Imprese di progettazione e prova di capacità di progettazione

Per l'approvazione di un'impresa di progettazione e per la vigilanza nonché per la certificazione della capacità di progettazione mediante procedure alternative ai sensi del regolamento (CE) n. 1702/2003²⁰, gli emolumenti sono direttamente riscossi dall'AESA.

Art. 18 Imprese di produzione di aeromobili

¹ Per l'approvazione di un'impresa di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1702/2003²¹ o della legislazione svizzera, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:²²

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
a. per il rilascio	2000.–	150 000.–
b. ²³ per l'estensione, la modifica e il rinnovo	200.–	50 000.–
c. ²⁴ per la vigilanza corrente (per prestazione)	200.–	50 000.–
d. ²⁵ per le ispezioni straordinarie	200.–	50 000.–

² Il trattamento della domanda per l'approvazione del manuale dell'impresa e l'esame dell'impresa sono compresi nell'emolumento.

³ Un emolumento calcolato secondo il tempo impiegato senza quadro tariffario è riscosso per:

- a. le approvazioni speciali e le autorizzazioni eccezionali;
- b. l'autorizzazione della produzione senza approvazione come impresa di produzione.

Art. 19 Imprese di manutenzione

¹ Per l'approvazione di un'impresa di manutenzione ai sensi dell'allegato I capitolo F e dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2042/2003²⁶ o della legislazione svizzera, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:²⁷

²⁰ Vedi la nota all'art. 1 cpv. 1 lett. a.

²¹ Vedi la nota all'art. 1 cpv. 1 lett. a.

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

²⁶ Vedi la nota all'art. 1 cpv. 1 lett. b.

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
a. per il rilascio	2000.–	150 000.–
b. ²⁸ per l'estensione, la modifica o il rinnovo	200.–	50 000.–
c. ²⁹ per la vigilanza corrente (per prestazione)	200.–	50 000.–
d. ³⁰ per le ispezioni straordinarie	200.–	50 000.–

² Il trattamento della domanda per l'approvazione del manuale dell'impresa e l'esame dell'impresa sono compresi nell'emolumento.

³ Un emolumento calcolato secondo il tempo impiegato senza quadro tariffario è riscosso per:

- a. le approvazioni speciali e le autorizzazioni eccezionali;
- b. l'approvazione di una filiale all'estero.

Art. 20 Impresa addetta alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità

¹ Per l'approvazione di un'impresa addetta alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di cui all'allegato I capitolo G del regolamento (CE) n. 2042/2003³¹, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:³²

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
a. per il rilascio	2000.–	50 000.–
b. ³³ per l'estensione, la modifica o il rinnovo	200.–	20 000.–
c. ³⁴ per la vigilanza corrente (per prestazione)	200.–	20 000.–
d. ³⁵ per le ispezioni straordinarie	200.–	20 000.–

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

³¹ Vedi la nota all'art. 1 cpv. 1 lett. b.

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

² Il trattamento della domanda per l'approvazione del manuale per la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e l'esame dell'impresa sono compresi nell'emolumento.

³ Per le approvazioni speciali e le autorizzazioni eccezionali, un emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato senza quadro tariffario.

⁴ Per l'approvazione di un'impresa addetta alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, per il rilascio di certificati sull'esame dell'aeronavigabilità ai sensi dell'allegato I capitolo I del regolamento (CE) n. 2042/2003, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:³⁶

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
a. per il rilascio	1000.–	30 000.–
b. ³⁷ per l'estensione o il rinnovo	200.–	10 000.–

Sezione 3: Registro aeronautico

Art. 21 Iscrizione

¹ L'emolumento per l'iscrizione di un aeromobile nel registro aeronautico dipende dalla massa massima ammissibile al decollo. L'emolumento è di 9 franchi per 100 kg.

² Si applica un quadro tariffario da 195 a 10 320 franchi.

Art. 22 Trasferimento di proprietà

L'emolumento per iscrivere un trasferimento di proprietà è pari alla metà dell'emolumento per l'iscrizione.

Art. 23 Radiazione

L'emolumento riscosso per la radiazione di un aeromobile è pari al 20 per cento dell'emolumento per l'iscrizione.

Art. 24 Costituzione e aumento dei diritti di pegno

L'emolumento riscosso per iscrivere un diritto di pegno o aumentarne l'importo dipende dal valore. Esso è del 2 per mille fino a 2 milioni di franchi e dell'1 per mille per l'importo eccedente. Si applica un quadro tariffario da 385 a 17 200 franchi.

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

Art. 25 Estensione dei diritti di pegno

Per l'estensione di un diritto di pegno ad altri aeromobili o a un deposito di pezzi di ricambio, l'emolumento è pari al 20 per cento dell'emolumento riscosso per la costituzione di un diritto di pegno.

Art. 26 Cancellazione o diminuzione dei diritti di pegno

L'emolumento riscosso per la cancellazione di un diritto di pegno o per la diminuzione dell'importo del pegno è pari al 10 per cento dell'emolumento riscosso per costituire il pegno o aumentarne l'importo.

Art. 27 Altre iscrizioni

Per ogni altra iscrizione nel registro aeronautico un emolumento è riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 1200 franchi.

Art. 28 Estratti e attestati

¹ Per il rilascio di un estratto completo e legalizzato di una pagina del mastro, è riscosso un emolumento di 85 franchi.

² Per il rilascio di un attestato di un fatto di competenza del registro aeronautico, è riscosso un emolumento di 50 franchi.

Sezione 4:**Personale aeronautico, personale di certificazione e personale della sicurezza aerea****Art. 29** Esami del personale aeronavigante

Per gli esami e la ripetizione di esami del personale aeronavigante sono riscossi gli emolumenti seguenti:

	Fr.
a. radiotelefonista di volo	
1. licenza autonoma (VFR)	
– esame teorico	100.–
– esame pratico	100.–
2. estensione della licenza di pilota (VFR/IFR)	
– esame teorico	75.–
– esame pratico	100.–
b. licenza ristretta di pilota privato RPPL(A)	
1. esame teorico completo	200.–
2. esame teorico parziale (per esame parziale)	100.–
3. esame di volo (Skill Test) su aeroplano monomotore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG	250.–

	Fr.
c. pilota privato PPL(A), PPL(H)	
1. esame teorico completo	200.–
2. esame teorico parziale (per esame parziale)	100.–
3. esame di volo (Skill Test) su aeroplano monomotore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG	350.–
4. esame di volo (Skill Test) su aeroplano o elicottero plurimotore ME	400.–
d. pilota professionale, compresa la licenza ristretta CPL(A), CPL(H)	
1. esame teorico completo	400.–
2. esame teorico parziale (per esame parziale)	200.–
3. esame di volo su aeroplano monomotore	400.–
4. esame di volo su aeroplano plurimotore	450.–
e. Multipilot license MPL, esame di volo	1250.–
f. pilota di linea ATPL(A), ATPL(H)	
1. esame teorico completo	800.–
2. esame teorico parziale (per esame parziale)	400.–
3. esame di volo	800.–
g. abilitazione per tipo e classe (Proficiency Check e Skill Test)	
1. esame per tipo e classe (Proficiency Check) su aeroplano monomotore o elicottero monomotore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG	150.–
2. esame per tipo e classe (Skill Test) su aeroplano o elicottero monomotore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG	200.–
3. esame per tipo e classe (Proficiency Check o Skill Test) su aeroplano o elicottero plurimotore ME certificato monopilota	400.–
4. esame di volo su aeroplano o elicottero certificato pluripilota	800.–
5. volo con esaminatore (JAR-FCL 1.245(b)(2)), per volo	350.–
h. volo strumentale (aeroplano ed elicottero)	
1. esame teorico iniziale completo	400.–
2. esame teorico iniziale parziale (per esame parziale)	200.–
3. esame di volo iniziale	700.–
4. per volo di controllo periodico per abilitazioni per tipo e classe con rinnovo della licenza di volo strumentale (IR Proficiency Check)	
– su aeroplano o elicottero monomotore certificato pluripilota	300.–

	Fr.
– su aeroplano o elicottero plurimotore certificato monopilota	350.–
– su aeroplano o elicottero certificato multipilota	700.–
5. esame su simulatore o su adeguati dispositivi di addestramento, sotto la vigilanza di un perito dell'UFAC	350.–
i. esami per l'estensione della licenza di pilota d'aeroplano e di elicottero	
1. al volo acrobatico (aeroplano)	200.–
2. agli atterraggi in montagna (aeroplano ed elicottero)	500.–
3. ai decolli con nebbia bassa o nebbia alta (elicottero)	350.–
4. alla qualifica d'istruttore FI T(A), FI T(H), FI(A), FI(H),CRI(A), STI(A), STI(H), MCCI(A), MCCI(H), IMOU(A), IMOU(H), IACR(A)	
– esame iniziale	400.–
– rinnovo o proroga (Proficiency Check)	300.–
5. alla qualifica d'istruttore IRI(A), IRI(H)	
– esame iniziale	500.–
– rinnovo o proroga (Proficiency Check)	250.–
6. alla qualifica d'istruttore TRI(A), TRI(H), SFI(A), SFI(H)	
– esame iniziale	600.–
– rinnovo o proroga (Proficiency Check)	500.–
j. corso d'istruttore di volo (aeroplano)	
1. istruttore di volo FI(A)	
– esame di ammissione	350.–
– corso di base	3500.–
2. estensione FI al volo strumentale (IR)	1100.–
3. estensione FI o CRI su aeroplano plurimotore (ME)	1100.–
4. istruttore di classe CRI(A) ME e IRI(A)	
– esame di ammissione	500.–
– corso di base	3300.–
5. istruttore di atterraggio in montagna	
– esame di ammissione	350.–
– corso di base	1000.–
6. istruttore di volo acrobatico	
– esame di ammissione	350.–
– corso di base	1000.–
7. estensione FI al FII	800.–
k. corso d'istruttore di volo (elicottero)	
1. istruttore di volo PPL(H)	
– esame di ammissione teorico	400.–
– esame di ammissione di volo	400.–
– corso di base	3500.–

	Fr.
2. refresher	2000.–
3. istruttore CPL(H)	2000.–
4. istruttore di atterraggi in montagna	2000.–
l. licenza di volovelista	
1. licenza di volovelista	
– esame teorico completo	150.–
– esame teorico parziale (per esame parziale)	75.–
– esame di volo	250.–
2. estensione al volo acrobatico	150.–
3. estensione al volo strumentale (volo nelle nubi)	
– esame teorico	100.–
– esame di volo	150.–
4. istruttore di volo a vela	
– esame teorico completo	250.–
– esame teorico parziale (per esame parziale)	125.–
– esame di volo	250.–
– corso di base	1000.–
– corso di perfezionamento	500.–
m. licenza di pilota di aerostato	
1. licenza di pilota di aerostato	
– esame teorico completo	200.–
– esame teorico parziale (per esame parziale)	100.–
– esame di volo	450.–
2. istruttore di pilota di aerostato	
– esame teorico completo	250.–
– esame teorico parziale (per esame parziale)	125.–
– corso di base	300.–
n. licenza pilota di aliante da pendio (cat. deltaplano e parapendio)	
1. esame teorico	125.–
2. esame di volo	125.–

Art. 30 Licenze del personale aeronavigante

¹ Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti:

	Fr.
a. per il trattamento di una domanda di primo rilascio	
1. di una licenza professionale	125.–
2. di una licenza non professionale	100.–
3. di una licenza di radiotelefonista di volo autonomo	100.–

	Fr.
b. per il trattamento di una domanda di rinnovo, di proroga o di estensione	
1. di una licenza professionale	80.–
2. di una licenza non professionale	50.–
3. di un'abilitazione per tipo e classe in una licenza professionale	80.–
4. di un'abilitazione per tipo e classe in una licenza non professionale	50.–
c. per il rilascio di un duplicato	50.–
d. per il rilascio di un'autorizzazione speciale	600.–
e. per la conversione di una licenza estera (non JAR)	600.–
f. per il trasferimento di una licenza JAR	100.–
g. per il controllo del libretto di volo	25.–

² Per il trattamento di una domanda per il rilascio o il rinnovo di un riconoscimento di licenze estere di pilota per l'esercizio di un aeromobile immatricolato in Svizzera («Certificate of Validation») è riscosso un emolumento di 230 franchi.³⁸

³ Per ogni atto di gestione del dossier, un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 120 franchi.

Art. 31 Licenza di membro d'equipaggio

¹ Per il rilascio di una licenza di membro d'equipaggio, sono riscossi gli emolumenti seguenti:

	Fr.
a. per il rilascio di una licenza	25.–
b. per il rilascio di un duplicato	50.–

² Per la licenza di membro d'equipaggio non restituita all'UFAC, è riscosso un emolumento di 50 franchi.

³ Per ogni atto di gestione del dossier un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 120 franchi.

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

Art. 32 Esami del personale di certificazione

Per gli esami e gli esami estesi del personale di certificazione secondo l'allegato III del regolamento (CE) n. 2042/2003³⁹ 40 o la legislazione svizzera, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
a. esame teorico (per materia d'esame)	150.–	300.–
b. esame pratico	300.–	500.–

Art. 33 Licenze del personale di certificazione

¹ Per le licenze del personale di certificazione secondo l'allegato III del regolamento (CE) n. 2042/2003⁴¹ o la legislazione svizzera, sono riscossi gli emolumenti seguenti:

	Fr.
a. per il trattamento di una domanda di primo rilascio	400.–
b. per il trattamento di una domanda di rinnovo o di estensione	
1. rinnovo o estensione	100.–
2. estensione a un tipo o una categoria di aeromobili supplementari	50.–
c. per il rilascio di una licenza o di un duplicato	50.–

² Per ogni atto di gestione del dossier un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 120 franchi.

Art. 34 Licenze del personale della sicurezza aerea

¹ Per le licenze del personale della sicurezza aerea, sono riscossi gli emolumenti seguenti:

	Fr.
a. per il trattamento di una domanda di primo rilascio e il rilascio della licenza	125.–
b. per il trattamento di una domanda di rinnovo o di estensione, compreso il rilascio della licenza	50.–
c. per il rilascio di un duplicato	50.–

³⁹ Vedi la nota all'art. 1 cpv. 1 lett. b.

⁴⁰ Nuovo rimando giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁴¹ Vedi la nota all'art. 1 cpv. 1 lett. b.

² Per ogni atto di gestione del dossier, un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 120 franchi.

Art. 35 Emolumento di partecipazione ai corsi

¹ Per i corsi organizzati dall'UFAC, sono riscossi emolumenti di partecipazione a copertura dei costi.

² Gli emolumenti di partecipazione ai corsi possono essere ridotti in funzione dell'interesse pubblico allo svolgimento dei corsi.

Art. 36 Altri esami e licenze

Per altri esami e licenze, gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario da 50 a 600 franchi.

Sezione 5:

Manifestazioni aeronautiche pubbliche e autorizzazioni di polizia aerea

Art. 37 Manifestazioni aeronautiche pubbliche

¹ Per l'autorizzazione di una manifestazione aeronautica pubblica, deve essere versato un emolumento di base di 400 franchi.⁴²

² Per il trattamento di una domanda e per la sorveglianza della manifestazione, un emolumento è inoltre riscosso secondo il tempo impiegato. Si applica un importo massimo di 40 000 franchi.

Art. 38 Autorizzazioni di polizia aerea

¹ Per il rilascio di autorizzazioni di polizia aerea sono riscossi gli emolumenti seguenti:

	Fr.
a. autorizzazione per alianti da pendio, cervi volanti, paracaduti ascensionali, palloni frenati e aeromobili senza occupante (art. 14 dell'O del 24 nov. 1994 ⁴³ sulle categorie speciali di aeromobili), secondo il tempo impiegato	da 50.– a 700.–
b. autorizzazione per l'aerotrasporto di materie ammesse condizionalmente (art. 14 cpv. 3 LNA)	300.–
c. autorizzazione al lancio di oggetti o di sostanze da un aeromobile (art. 13 cpv. 1 dell'O del 4 mag. 1981 ⁴⁴ concernente le norme di circolazione per aeromobili; ONCA)	300.–

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

⁴³ RS 748.941

⁴⁴ RS 748.121.11

	Fr.
d. autorizzazione all'impiego o al lancio di corpi volanti (art. 23 cpv. 3 ONA ⁴⁵)	400.–
e. ⁴⁶ autorizzazione di volo sotto le quote minime (art. 44 cpv. 2 lett. f ONCA)	
1. per voli commerciali	400.–
2. per voli non commerciali	250.–
f. ⁴⁷ autorizzazione per atterraggi esterni	
1. di aeroplani, eliplani, dirigibili, aeromobili a motore che non sono iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili (art. 6 cpv. 1 dell'O del 14 mag. 2014 ⁴⁸ sugli atterraggi esterni, OAEs)	500.–
2. su distese d'acqua pubbliche (art. 6 cpv. 2 OAEs)	500.–
3. a più di 2000 m di altitudine nell'ambito di voli d'istruzione per le persone al servizio di organizzazioni di salvataggio o di polizia (art. 36 OAEs)	0.–
g. ⁴⁹ autorizzazioni per atterraggi esterni a più di 1100 m di altitudine e al di fuori delle aree d'atterraggio in montagna nell'ambito di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo (art. 26 OAEs) secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario:	da 100.– a 5 000.–
h. ⁵⁰ autorizzazione	
1. per grandi eventi d'importanza internazionale della durata di più giorni (art. 16 cpv. 3, 29 e 39 cpv. 4 OAEs)	
2. per deroghe alle condizioni di cui all'articolo 8 capoverso 1 e alle restrizioni temporali e geografiche di cui agli articoli 25, 27 capoverso 1 lettere a e c, 32 e 34 OAEs (art. 10 cpv. 1 OAEs)	
3. per atterraggi esterni a scopo di lavoro in zone protette di cui all'articolo 19 capoversi 1 e 2 OAEs (art. 28 cpv. 1 OAEs) secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario:	da 100.– a 50 000.–

⁴⁵ RS 748.01

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339).

⁴⁸ RS 748.132.3

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339).

	Fr.
i. autorizzazione eccezionale per voli di collaudo ed altri casi speciali (art. 2b cpv. 2 ONA)	300.–
j. autorizzazione per l'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili di categoria speciale immatricolati all'estero (art. 2 cpv. 1 lett. e LNA)	150.–
k. autorizzazione per la designazione come agente regolamentato o impresa postale regolamentata (art. 2 lett. h o j dell'O del DATEC del 31 mar. 1993 ⁵¹ sulle misure di sicurezza nell'aviazione)	150.–

² Per altre autorizzazioni di polizia aerea, gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 50 a 600 franchi.

Sezione 6: Imprese aeree commerciali

Art. 39 Certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate)

¹ Per un certificato di operatore aereo gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
a. per il rilascio	600.–	250 000.–
b. per la modifica o il rinnovo	300.–	50 000.–
c. per la vigilanza operativa (per prestazione)	300.–	20 000.–

² Per approvazioni speciali e autorizzazioni eccezionali, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato senza quadro tariffario.

Art. 40 Autorizzazione supplementare

Per le autorizzazioni supplementari gli emolumenti sono calcolati secondo il tipo di aeromobile e secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
a. per il rilascio	300.–	20 000.–
b. per la modifica o la proroga	250.–	20 000.–

⁵¹ [RU 1993 1382, 1999 2458, 2005 663. RU 2009 3699 art. 14]. Vedi ora l'O del DATEC del 20 lug. 2009 (RS 748.122).

Art. 41 Altre autorizzazioni commerciali ed esami

Per tutte le altre autorizzazioni commerciali e gli esami, gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 150 a 10 000 franchi.

Art. 42 Autorizzazione di esercizio

¹ Per un'autorizzazione di esercizio per un'impresa che effettua il trasporto professionale di persone o di merci, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
a. per il rilascio	1000.–	20 000.–
b. per la modifica o la proroga	500.–	10 000.–
c. per la vigilanza corrente (per prestazione)	300.–	10 000.–
d. per le ispezioni straordinarie	300.–	10 000.–

² Per il trattamento di una domanda per il rilascio di un'approvazione di un manuale dell'impresa o di una modifica del manuale, gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 150 a 10 000 franchi.

³ Per un'autorizzazione di esercizio per un'impresa di voli su aerostati che effettua il trasporto professionale di persone, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
a. per il rilascio	500.–	10 000.–
b. per la modifica o la proroga	200.–	2 000.–
c. per la vigilanza corrente (per prestazione)	200.–	2 000.–
d. per le ispezioni straordinarie	200.–	2 000.–

⁴ Per il ritiro di un'autorizzazione di esercizio, un emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 180 a 3000 franchi.

⁵ Per approvazioni speciali e autorizzazioni eccezionali, un emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato senza quadro tariffario.

Art. 43 Autorizzazioni eccezionali e autorizzazioni speciali

Per tutte le altre autorizzazioni ai sensi degli articoli 103 capoverso 3 e 4, 104 capoverso 1 e 105 ONA⁵², gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 600 a 6000 franchi.

⁵² RS 748.01

Art. 44 Concessione di rotte

Per il trattamento di una domanda per il rilascio, il rinnovo o la modifica di una concessione di rotte, un emolumento è riscosso secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 500 a 10 000 franchi.

Sezione 7: Operazioni non commerciali**Art. 45** Autorizzazione

¹ Per un'autorizzazione per operazioni non commerciali, un emolumento è riscosso secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario da 500 a 10 000 franchi.

² Per la vigilanza operativa, un emolumento è riscosso secondo il tempo impiegato.

Sezione 8: Organismi di formazione**Art. 46** Personale aeronavigante

¹ Per un'autorizzazione di esercizio degli organismi di formazione per il personale aeronavigante, compresa la domanda di approvazione di esercizio, del programma di formazione e del regolamento della scuola, gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
a. per una scuola di volo a motore ed elicottero	1000.–	20 000.–
b. per una scuola di volo a vela	1000.–	3 000.–
c. per una scuola di pilota d'aerostato	1000.–	3 000.–

² Per la proroga o la modifica dell'autorizzazione, è riscossa la metà dell'emolumento fissato nel capoverso 1.

³ Per il trattamento di domande per l'approvazione di una modifica di un regolamento o di un programma della scuola nonché per la vigilanza operativa, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
a. per la modifica di un regolamento della scuola	150.–	2 000.–
b. per l'approvazione di un programma della scuola	500.–	10 000.–
c. per la vigilanza corrente (per prestazione)	300.–	10 000.–
d. per le ispezioni straordinarie	300.–	10 000.–

⁴ Per le approvazioni speciali e le autorizzazioni eccezionali, un emolumento è riscosso secondo il tempo impiegato senza quadro tariffario.

Art. 47 Personale di manutenzione

¹ Per l'approvazione di un organismo di formazione per il personale di manutenzione ai sensi dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2042/2003⁵³, compresa la domanda per l'approvazione dell'organismo, del programma di formazione e del regolamento della scuola, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:⁵⁴

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
a. per il rilascio	1000.–	100 000.–
b. ⁵⁵ per l'estensione, la modifica o il rinnovo	200.–	50 000.–
c. ⁵⁶ per la vigilanza corrente (per prestazione)	200.–	50 000.–
d. ⁵⁷ per le ispezioni straordinarie	200.–	50 000.–

² Il trattamento della domanda per l'approvazione del manuale di esercizio e l'esame di esercizio sono compresi nell'emolumento.

³ Un emolumento è riscosso secondo il tempo impiegato senza quadro tariffario per:

- a. le approvazioni speciali e le autorizzazioni eccezionali;
- b. l'approvazione di una filiale all'estero.

Sezione 9: Infrastruttura

Art. 48 Definizione

Gli impianti seguenti sono considerati infrastrutture aeronautiche ai sensi della presente ordinanza:

- a. gli aeroporti;
- b. i campi di aviazione;
- c. gli eliporti;

⁵³ Vedi la nota all'art. 1 cpv. 1 lett. b.

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5413).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5413).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5413).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5413).

- d. gli aerodromi militari, purché siano aperti a una coutenza a fini civili ai sensi dell'articolo 30 dell'ordinanza del 23 novembre 1994⁵⁸ sull'infrastruttura aeronautica (OSIA);
- e. gli impianti della sicurezza aerea.

Art. 49 Emolumenti per gli impianti

¹ Per gli impianti dell'infrastruttura aeronautica, gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
a. per il rilascio, il rinnovo, la modifica, il trasferimento o il ritiro di una concessione di esercizio	500.–	200 000.–
b. per il rilascio, la modifica, il trasferimento o il ritiro di un'autorizzazione di esercizio	500.–	100 000.–
c. per l'approvazione o la modifica del regolamento di esercizio	500.–	200 000.–
d. per l'approvazione dei piani	500.–	200 000.–
e. per l'allestimento di un catasto dei rumori	250.–	150 000.–
f. per la delimitazione delle zone riservate e gli allineamenti	200.–	50 000.–
g. per i piani delle zone di sicurezza	200.–	50 000.–
h. per le costruzioni non sottoposte alla procedura di approvazione dei piani ai sensi dell'art. 28 OSIA ⁵⁹	200.–	10 000.–

² Per il trattamento di una domanda per l'approvazione di progetti secondo i criteri della tecnica aeronautica ai sensi dell'articolo 29 OSIA, un emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 150 a 10 000 franchi.

Art. 50 Esame preliminare

¹ Per gli esami preliminari di dossier di impianti dell'infrastruttura aeronautica che richiedono un notevole onere amministrativo un emolumento è riscosso secondo il tempo impiegato.

² Il richiedente deve essere anticipatamente informato sulla riscossione dell'emolumento.

⁵⁸ RS 748.131.1

⁵⁹ RS 748.131.1

Art. 51 Vigilanza

Per le decisioni e le prestazioni relative alla vigilanza degli impianti dell'infrastruttura aeronautica e delle altre aree di atterraggio, gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato.

Sezione 10: Disposizioni finali**Art. 52** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 25 settembre 1989⁶⁰ sulle tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile è abrogata.

Art. 53 Disposizione transitoria

Gli emolumenti per gli atti amministrativi avviati al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, ma non ancora conclusi, sono retti dal diritto previgente.

Art. 54 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

⁶⁰ [RU 1989 2216, 1993 2749, 1995 5219, 1997 2779 n. II 53, 2003 1195 e 2005 2695 n. II 5]